

Ecc.mo Signor Presidente della Repubblica Italiana

Ricorso straordinario al Capo dello Stato

ex art. 8 D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199

dei signori:

1)

contro

il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università' e della Ricerca** in persona del Ministro *pro tempore*, sedente in Roma Viale Trastevere n. 76;

per l'annullamento previa sospensione della esecuzione

1) dell'**Ordinanza ministeriale n. 241 dell'8 aprile 2016** con la quale sono state dettate, per l'anno scolastico 2016/2017, specifiche disposizioni ed istruzioni in materia di mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A., in recepimento del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. della scuola per l'A. S. 2016/2017;

2) di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso a quello specificato *sub* 1).

FATTO

L'impugnata Ordinanza ministeriale n. 241 dell'8 aprile 2016 (trasmessa agli Uffici Scolastici Regionali con nota recante il prot. n. 9520 di pari data) ha avviato le procedure di mobilità, sia territoriale sia professionale, del personale docente, educativo ed A.T.A. (amministrativo, tecnico ed ausiliario) della scuola, dando attuazione alle

norme del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (C.C.N.I.) che, con riguardo all'anno scolastico 2016/2017, è stato sottoscritto in via definitiva tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (M.I.U.R.) e le Organizzazioni sindacali pure l'8 aprile 2016.

Il personale docente di ogni ordine e grado, interessato a presentare domanda di mobilità territoriale volontaria, è tenuto ad utilizzare all'uopo l'apposita procedura *on line* che consta di due fasi: 1°) registrazione del personale interessato nel servizio "*Istanze on line*"; 2°) presentazione delle domande via *web* entro il fissato termine di scadenza.

La mobilità volontaria del personale della scuola, a tenore dell'art. 6 C.C.N.I., sarà espletata in quattro successive "Fasi" (A, B, C, D):

FASE A che si articola in tre sottofasi:

A-1) Trasferimenti in ambito comunale su scuola dei docenti assunti entro il 2014-2015;

A-2) Trasferimenti su scuola tra Comuni diversi nell'ambito della provincia di titolarità dei docenti assunti entro il 2014-2015 e dei docenti neo assunti in fase Zero e A.

A-3) Passaggi di cattedra e di ruolo su scuola nell'ambito della provincia di attuale titolarità: di fatto riservata ai docenti assunti entro il 2014-2015, atteso che nessun assunto nel 2015/2016 ha superato l'anno di formazione e prova.

FASE B che si articola in tre sottofasi:

B-1) Trasferimenti interprovinciali dei docenti assunti entro il 2014-2015;

B-2) Passaggi di cattedra e di ruolo interprovinciali dei docenti assunti entro il 2014/2015;

B-3) Trasferimenti provinciali su ambito dei docenti assunti nel 2015/2016 in fase B e C da concorso.

FASE C

Trasferimenti su tutti i posto rimasti disponibili degli ambiti nazionali dei docenti assunti nel 2015/2016 in fase B e C da G.A.E.

FASE D

Trasferimenti su tutti i posti rimasti disponibili degli ambiti nazionali dei docenti assunti sia in fase Zero e A, sia in fase B e C da concorso.

Può non essere inutile, ai fini della completezza del quadro normativo di riferimento, ricordare che, con la legge 13 luglio 2015 n. 107 (c.d. "Buona scuola" - recante "*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*"), all'art. 1, comma 108, è stato autorizzato un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, perseguendo l'obiettivo di coprire i posti vacanti e disponibili e creare il nuovo organico scolastico di diritto; tale piano di assunzioni si è articolato in quattro separate fasi:

1) Fase Zero: vi hanno partecipato i docenti iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento (G.A.E.) e nelle graduatorie dei concorsi a cattedra (anche precedenti al 2012).

2) Fase A: la prima fase del suddetto piano straordinario di assun-

zioni è stata destinata alla partecipazione degli aspiranti docenti non di ruolo iscritti, alla data di entrata in vigore della Legge n. 107/2015, nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie del concorso 2012.

3) Fase B: potevano partecipare, per la copertura dei posti di organico di diritto rimasti vacanti e disponibili dopo la Fase A, gli aspiranti docenti non di ruolo iscritti, alla data di entrata in vigore della Legge n. 107/2015, nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie del concorso 2012 che non avessero ricevuto una proposta di nomina nelle precedenti fasi.

4) Fase C: destinata alla copertura di ulteriori posti per il potenziamento dell'offerta formativa stabilito dalla L. n. 107/2015, hanno partecipato gli aspiranti docenti non di ruolo, iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie del concorso 2012, che non hanno conseguito una proposta di nomina nelle precedenti fasi.

Ciò posto, si rileva che gli odierni ricorrenti sono docenti assunti a tempo indeterminato nella fase B ovvero C del descritto piano straordinario delle assunzioni (art. 1, commi 95-104, L. n. 107/2015) essendo stati selezionati dalle Graduatorie ad Esaurimento (G.A.E.) con decorrenza giuridica dal'1 settembre 2015.

I medesimi ricorrenti, negli anni scolastici precedenti l'assunzione a tempo indeterminato, hanno prestato comunque servizio di personale docente della scuola statale (dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e di secondo grado) a tempo determinato (in forza di contratti di durata fino al 30 giugno oppure fino al 31 agosto) perché regolar-

mente iscritti nelle graduatorie ad esaurimento delle relative provincie di appartenenza, ciascuno nella classe di concorso per la quale aveva ottenuto l'abilitazione all'insegnamento, venendo destinati, di anno in anno, a coprire cattedre vacanti e disponibili nel corso dell'intero anno scolastico.

La denunciata Ordinanza ministeriale, in tema di mobilità volontaria del personale docente della scuola, è illegittima e, dunque, va denunciata e non può essere mantenuta per i seguenti

MOTIVI IN DIRITTO

1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 196, L. 13 luglio 2015 n. 107. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto di motivazione, ingiustificata disparità di trattamento, manifesta ingiustizia, illogicità, irragionevolezza.

La disposizione dettata dall'art. 1, comma 196, L. n. 107/2015 dispone, testualmente, che *"Sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge."*

Il precedente comma 73 dello stesso art. 1 ha chiaramente stabilito che *"Dall'anno scolastico 2016/2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali."*

L'intermedio comma 108 dell'art. 1 ha riconosciuto *"ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015", "Per l'anno scolastico 2016/2017 ...", la facoltà di partecipare "a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui*

all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c).”.

L'art. 6 del C.C.N.I., sottoscritto in via definitiva l'8 aprile 2016, recepito pedissequamente dalla gravata Ordinanza ministeriale n. 241 di pari data, in palese violazione del citato comma 196 dell'art. 1, ha attribuito ai docenti assunti entro il 2014/2015 la legittimazione a domandare:

a) la mobilità *provinciale* al fine di ottenere la titolarità non semplicemente su ambiti territoriali bensì direttamente su scuole dello stesso comune ovvero della stessa provincia;

b) la mobilità *interprovinciale* su ambiti territoriali con diritto ad acquisire la titolarità su scuola nel primo ambito scelto, secondo l'ordine di preferenza indicato tra tutte le scuole del primo ambito, e godendo della precedenza rispetto ai docenti assunti nel 2015/2016, i quali possono presentare domanda per altra provincia solamente su ambito territoriale e peraltro in rigida osservanza delle diverse nuove fasi della mobilità *supra* già illustrate.

Per altro verso, appare illogica ed irragionevole la concessa deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, imposto dall'art. 399, comma 3, D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, avuto riguardo alla predetta conversione della titolarità su ambito in titolarità su scuola.

Si soggiunga, *ad abundantiam*, che la denunciata Ordinanza ministeriale ha anche trasposto, dal C.C.N.I. dell'8 aprile 2016, l'ammissibilità, in deroga del vincolo legislativo triennale, di una mobilità interprovinciale in titolarità su ambito a beneficio dei docenti statali assunti nel 2015/2016 nelle Fasi Zero - A e nelle Fasi B - C da concorso, mobilità non prevista affatto dalla legge n. 107/2015 nella mobilità straordinaria in deroga di cui al ripetuto comma 108.

Riepilogando ed in sintesi:

a) gli assunti entro l'anno scolastico 2014/2015 possono domandare la mobilità tra scuole, all'interno della provincia di titolarità, altrimenti tra ambiti territoriali; nel primo degli ambiti richiesti sono assegnati alle scuole, altrimenti potranno ricevere la proposta di incarico dal Dirigente scolastico di una scuola di uno degli altri ambiti richiesti;

b) gli assunti nelle Fasi Zero ed A avranno una sede definitiva nella provincia in cui hanno preso servizio; possono proporre domanda di mobilità territoriale verso gli ambiti territoriali delle altre province, in subordine agli altri aspiranti;

c) gli assunti nelle Fasi B e C della Buona Scuola provenienti dal concorso ottengono un ambito tra quelli della provincia in cui sono stati assunti; possono richiedere la mobilità territoriale verso gli ambiti territoriali delle altre province, in subordine agli altri aspiranti;

d) gli assunti nelle Fasi B e C della Buona Scuola provenienti da G.A.E. partecipano alla mobilità tra tutti gli ambiti a livello nazionale.

Ne discende la palese illegittimità dell'impugnato atto amministrativo generale che merita, dunque, di essere annullato.

2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost. Violazione e falsa applicazione del principio del legittimo affidamento. Violazione e falsa applicazione del principio di non discriminazione. Eccesso di potere per ingiustificata disparità di trattamento, illogicità, irragionevolezza, manifesta ingiustizia.

E' noto che la legge n. 107/2015 (c.d. "Buona scuola") ha autorizzato (art. 1, comma 95) il M.I.U.R. ad avviare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente statale al dichiarato fine di coprire tutti i posti dell'organico di diritto rimasti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate a mente dell'art. 399 D. Lgs. 297/1994.

Segnatamente, sono stati assunti a tempo indeterminato (art. 1, comma 96) sia i soggetti iscritti nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre, bandito con decreto n. 82 del 24 settembre 2012, sia quelli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'art. 1, comma 605, lett. e), L. n. 296/2006.

Tuttavia, già ben prima del 2015, il sistema delle assunzioni a tempo determinato nel settore della scuola era caratterizzato da un dato peculiare e ignoto ad altri settori del pubblico impiego: la scelta dei lavoratori da assumere era limitata a quanti risultassero iscritti in appositi elenchi (c.d. graduatorie permanenti ed oggi ad esaurimento), i quali comprendevano anche coloro che avevano già stipulato contratti di lavoro a termine con l'Amministrazione; ai medesimi elenchi il M.I.U.R. attingeva annualmente per la individuazione del personale

docente da immettere in ruolo, ovvero sia da assumere a tempo indeterminato.

Il sistema, dunque, era congegnato in maniera tale che i docenti destinatari di successive assunzioni a termine (così gli attuali ricorrenti) divenivano titolari di un diritto ad essere assunti in pianta stabile man mano che si rendessero vacanti e disponibili le cattedre e, nelle more, continuavano ad essere incaricati di supplenze annuali nelle scuole.

Giova, sul punto in esame e *incidenter tantum*, rammentare che la Corte di Giustizia dell'Unione europea (cfr. C.G.U.E. 26 novembre 2014, cause riunite nn. C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, Mascolo ed altri contro M.I.U.R.) ha statuito, in definitiva, il carattere abusivo della reiterazione, ad opera del M.I.U.R., di una successione di contratti di lavoro a termine allo scopo di soddisfare esigenze permanenti e durevoli di personale docente nelle scuole statali; difatti, la clausola 5, punto 1, dell'Accordo-quadro sul lavoro a tempo determinato datato 18 marzo 1999, deve essere interpretata nel senso che osta ad una normativa nazionale che consenta, in attesa delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo nelle scuole statali, il rinnovo *ad libitum* di contratti di lavoro a termine per la copertura dei posti vacanti e disponibili nell'organico dei docenti.

Ad ogni buon conto, oramai è *ius receptum* che la procedura normativamente disciplinata per la formazione delle graduatorie ad esaurimento è configurabile come un vero e proprio sistema di selezione alternativo alla procedura concorsuale: infatti, il Supremo Collegio ha

avuto modo, al riguardo, di insegnare che "... il conferimento dell'incarico di supplenza, specie quello annuale, è il veicolo attraverso il quale l'incaricato si assicura l'assunzione a tempo indeterminato in quanto, man mano che gli vengono assegnati detti incarichi, la sua collocazione in graduatoria avanza e, quindi, gli permette l'incremento del punteggio cui è correlata l'immissione in ruolo ex art. 399 del T.U. di cui al D.Lgs. n. 297 del 1994 cit.

44. Inoltre, ed è bene sottolinearlo, la formazione della graduatoria permanente ovvero di circolo o istituto è ancorata a rigidi criteri oggettivi (D.M. citati in precedenza ed in particolare il D.M. n. 201 del 2000) che costituiscono attuazione, come sottolineato da questa Corte (sent. 22 marzo 2010 n. 6851), del principio generale secondo il quale l'assunzione dei dipendenti pubblici, anche non di ruolo, deve avvenire secondo procedure sottratte alla discrezionalità dell'amministrazione (art. 97 Cost., D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 35, la cui violazione è sanzionata con la nullità del contratto di lavoro (Cfr.: Cass. 7 maggio 2008, n. 11161).

45. Il sistema delle supplenze in parola rappresenta, pertanto, sotto il profilo in esame, un percorso formativo-selettivo, volto a garantire la migliore formazione scolastica, attraverso il quale il personale della scuola viene immesso in ruolo in virtù di un sistema alternativo a quello del concorso per titoli ed esami e vale a connotare di una sua intrinseca "specialità e completezza" il corpus normativo relativo al reclutamento del personale scolastico.

46. Nè può sottacersi come il sistema in esame risponda anche all'esigenza di parametrare nella scuola una flessibilità in entrata che comporta una situazione di precarietà, bilanciata, però, ampiamente da una sostanziale e garantita (anche se in futuro) immissione in ruolo che, per altri dipendenti del pubblico impiego è ottenibile solo attraverso il concorso e per quelli privati può risultare di fatto un approdo irraggiungibile. Ciò ha portato autorevole dottrina a parlare nella materia scrutinata di una tipologia di flessibilità atipica destinata a trasformarsi in una attività lavorativa stabile." (Cass. Sez. L, 20 giugno 2012 n. 10127).

Rebus sic stantibus, non vi è chi non veda la manifesta disparità di trattamento e la immotivata discriminazione tra i docenti statali assunti a tempo indeterminato nel 2015/2016 e quelli assunti entro l'anno scolastico 2014/2015 - pure beneficiari peraltro, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia di assunzione, della possibilità di richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale - i quali partecipano, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale per tutti i posti vacanti e disponibili, ivi inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c) [ex art. 1, comma 108, L. n. 107/2015].

Invero, i vincoli posti dalla Legge n. 107/2015 e trasposti nella impugnata Ordinanza ministeriale, comportanti l'attribuzione del diritto di precedenza e preferenza *sic et simpliciter* ad alcuni docenti assunti a

tempo indeterminato (quelli entro il 2014/2015) e non ad altri seppure titolari della medesima posizione giuridica (assunti nel 2015/2016), non sono giustificati né giustificabili da alcuna legittima *ratio* apparendo, di conseguenza, arbitrari, irragionevoli, ingiusti e in contrasto con le disposizioni dettate dagli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Non si può fare a meno, in via subordinata, di formulare esplicita istanza affinché sia delibata la rilevanza e non manifesta infondatezza dell'incidente di legittimità della norma di cui all'art. 1, comma 108, L. n. 107/2015, nella parte in cui riconosce il diritto di precedenza assoluta nella mobilità volontaria a domanda ai docenti assunti entro il 2014/2015, in riferimento:

- all'art. 3 Cost., per violazione dei principi di pari opportunità, di ragionevolezza e di non discriminazione sottesi al principio di uguaglianza, poiché i ricorrenti, assunti nel 2015/2016, non possono partecipare alla procedura di mobilità territoriale e professionale, per l'anno scolastico 2016/2017, in posizione paritaria rispetto ai docenti assunti entro il 2014/2015;

- all'art. 97 Cost., per violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione, avuto riguardo alla osservanza dei principi di trasparenza e di *par condicio* cui è tenuta l'Amministrazione nel procedimento relativo alla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017;

- all'art. 51, comma 1, Cost. nella parte in cui dispone che "*tutti i cittadini ... possono concorrere agli uffici pubblici ... in condizioni di*

eguaglianza”, giacché è preclusa ai ricorrenti, immotivatamente e illegittimamente, soltanto in quanto docenti di ruolo a tempo indeterminato della scuola statale assunti nel 2015/2016, la possibilità di partecipare alla procedura di mobilità di che trattasi in posizione di parità con i docenti assunti entro il 2014/2015.

3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. Violazione e falsa applicazione degli artt. 339 e 401 D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297. Violazione e falsa applicazione del D.D.G. M.I.U.R. 82/2012 e della circolare n. 362/2014. Illegittimità derivata dal Decreto Ministeriale 23 maggio 2014 n. 356.

L’ordinanza in questa sede denunciata è anche affetta da vizi di legittimità da cui è inficiato il presupposto D.M. 23 maggio 2014 n. 356, già impugnato con ricorso in copia in atti, che ha assentito l’assunzione, mediante la stipula di contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato, dei candidati compresi nelle graduatorie di merito del concorso ordinario per il reclutamento del personale docente bandito con D.D.G. 24 settembre 2012 n. 82.

Con il Decreto in parola è stato riconosciuto, a decorrere dall’anno scolastico 2014/2015, quale titolo per la immissione in ruolo, l’inserimento dell’aspirante docente nelle graduatorie di merito del concorso bandito con D.D.G. n. 82/2012, sebbene non collocato in posizione utile per risultare vincitore, né titolare di abilitazione all’insegnamento (c.d. “idonei”).

Orbene, la medesima Amministrazione scolastica, mercè proprie circolari dei 2 febbraio (All. A) e 6 febbraio 2014 (n. 362), e aveva cor-

rettamente puntualizzato che *“Il Decreto che individua i vincitori del concorso bandito con DDG 24 settembre 2012 n. 82 potrà essere utilizzato per le immissioni in ruolo se approvato in via definitiva entro il 31 agosto 2013. Qualora i vincitori del concorso siano in numero inferiore rispetto ai posti messi a concorso, la differenza va assegnata alla graduatoria ad esaurimento.”*.

D'altra parte, l'art. 399, comma 1, D. Lgs. n. 297/2014 aveva stabilito che *“L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'art. 401.”*.

Ne è derivato che il M.I.U.R., disattendendo clamorosamente le vigenti norme di legge, il proprio bando di concorso e le proprie circolari esplicative, ha illegittimamente attinto, ai fini delle immissioni in ruolo, non dalle G.A.E. bensì dalla graduatoria del concorso 2012 e, dunque, ha assunto a tempo indeterminato i candidati risultati non vincitori né abilitati all'insegnamento in luogo dei docenti regolarmente iscritti nelle G.A.E.

Del che è stato poi tenuto conto, ancora illegittimamente, nella disciplina dettata per la mobilità volontaria del personale docente con la O.M. n. 241/2016, assegnando ai docenti assunti nel 2015/2016 da concorso un titolo di precedenza nella scelta rispetto ai docenti assunti anche nel 2015/2016 ma da G.A.E.

4) Ricorrono i presupposti per concedere, in via cautelare, la sospensione dell'esecuzione della censurata Ordinanza ministeriale.

Sussiste, invero, il *fumus boni iuris* del presente ricorso, così come traluce agevolmente da tutti i motivi dianzi esposti.

Sussiste, altresì, il pericolo di pregiudizio grave ed irreparabile insito nell'imminente avvio ed espletamento delle procedure di mobilità sulla scorta dell'O.M. impugnata, con consequenziale probabilità che gli odierni ricorrenti siano ingiustamente tenuti ad iniziare l'anno scolastico 2016/2017 in province, ambiti territoriali o scuole diversi da quelli che loro a ragione spetterebbero.

Peraltro, si potrebbe verificare un pregiudizio anche nei riguardi della Amministrazione resistente, ove si consideri che i provvedimenti di assegnazione di sede o di ambito territoriale adottandi potrebbero rivelarsi esposti a plurime azioni giudiziali demolitorie e/o risarcitorie.

Alla stregua delle suesposte considerazioni, si chiede che

Piaccia all'Ecc.mo Signor Presidente della Repubblica

e al Signor Ministro *pro tempore*

ciascuno nell'ambito della rispettiva competenza;

1) preliminarmente, in via cautelare, a tenore dell'art. 3, comma 4, L. n. 205 del 2000, ordinare la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, in epigrafe meglio precisati, e dunque sospendere le avviate procedure di mobilità volontaria territoriale del personale docente, educativo ed A.T.A. relative all'A.S. 2016/2017 e tutte le conseguenti attività connesse all'O.M. n. 241/2016;

2) a mente dell'art. 13 del D.P.R. n. 1199 del 1971, ritenere che

il presente ricorso non possa essere deciso indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale, non manifestamente infondata e rilevante, della norma di cui all'art. 1, comma 108, L. n. 107/2015, nella parte in cui riconosce il diritto di precedenza assoluta nella mobilità volontaria a domanda ai docenti assunti entro il 2014/2015, per contrasto con gli artt. 3, 97 e 51 Cost., e di conseguenza, ordinare alla Segreteria la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 23 e segg. L. 11 marzo 1953, n. 87;

3) nel merito, con qualsiasi statuizione, annullare i gravati provvedimenti perché inficiati da vizi di legittimità;

4) dare ogni altra statuizione consequenziale.

Si producono i documenti elencati in apposito separato indice.

L'avv. Rosanna Mangiapane, dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 2, D.P.R. n. 115 del 2002, che l'importo del contributo unificato dovuto dai ricorrenti è pari ad euro 650,00, già versato nei modi di legge.

Palermo-Roma 20 luglio 2016

Avv. Rosanna Mangiapane

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza dei ricorrenti dianzi generalizzati, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati, io sottoscritto Ufficiale giudiziario addetto all'Ufficio unico notificazioni presso la Corte di Appello di Palermo,

ho notificato il superiore ricorso straordinario al Capo dello Stato:

1)